

Circolare del 6 Febbraio 2007

a cura
dello Studio De Vito e Associati

Novità fiscali sulle spese di telefonia alla luce della Finanziaria 2007.

Sono intervenuti in questa Circolare: Dr. Gaetano De Vito, Dr. Davide Tersigni.

00198 Roma
Via S. Marino 12
Telefono 06 8549191 r.a.
Fax 06 8549249

20122 Milano
Piazza del Duomo 20
Telefono 02 878 281 r.a.
Fax 02 861 375

P.IVA – Cod. Fisc. 04011511005
g.devito@devitoassociati.com
www.devitoassociati.com

La Legge n. 296/06, nota come “Legge Finanziaria 2007”, ha modificato il trattamento fiscale dei costi sostenuti per l’impiego e la manutenzione di apparecchiature terminali relative a servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

A voler specificare, quanto più possibile, la portata della norma, sembra che tale limitazione riguardi i costi derivanti dall’uso di servizi telefonici, sia fissi che mobili, e quelli sostenuti per l’acquisto di apparecchiature utili alla trasmissione telematica dei dati elettronici, con la conseguenza di rendere deducibile solo parzialmente anche il costo dei computer, poiché necessari alla trasmissione elettronica dei dati attraverso le linee internet, quello delle linee adsl e hdsl, quello dei modem e degli altri strumenti elettronici similari.

In particolare, il comma 401 ha sostituito completamente il comma 9 dell’art. 102 del D.P.R. 917/86 (di seguito Tuir), eliminando la distinzione tra telefonia fissa e mobile e rendendo deducibili, nella misura dell’80%, le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Tali costi saranno deducibili integralmente nell’unico caso in cui sono relativi ad impianti di telefonia installati su veicoli utilizzati dalle imprese di autotrasporto per il trasporto delle merci.

Una norma di questo genere risulta penalizzante nei confronti di quelle realtà economiche che hanno effettuato investimenti in apparecchiature terminali di comunicazione elettronica dei dati, non riuscendo a dedurre integralmente i relativi costi in quanto il 20% indeducibile.

La decorrenza della norma, e quindi di tali nuove limitazioni, avrà inizio a partire dall’anno d’imposta 2007, anche se è da tenerne conto già in fase di calcolo dell’acconto Ires ed Irap dovuto per lo stesso periodo d’imposta; è necessario, pertanto, procedere al ricalcolo dell’imposta dell’anno precedente applicando le nuove disposizioni normative, come se fossero già esistenti.

Per quanto riguarda il trattamento di tali costi, ai fini Iva, non si rilevano differenze: in base all’art. 19bis1 del D.P.R. 633/72, l’Iva assolta sulle spese relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni (costo della telefonia mobile) è ammessa in detrazione nella misura del 50%, rimanendo integralmente detraibile quella relativa a spese sostenute per la telefonia fissa e per gli altri componenti.

Per una visione più immediata dell’attuale situazione, si consulti la seguente Tab.1

Tab.1

Tipo di costo	Deducibilità costo	Detraibilità Iva
Telefonia mobile (Cellulari)	80%	50%
Telefonia fissa	80%	100%
Linee internet	80%	100%
Attrezzature telefoniche fisse, internet	80%	100%
Pc. Modem, Adsl, Hdsl, ecc..	80%	100%
Telefonia mobile per autotrasportatori	100%	100%